



Comune di Modena

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

L'originale del presente documento redatto in formato elettronico è conservato dall'ENTE secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 c4-bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

PROTOCOLLO N. 482318/2022 DEL 20/12/2022

CLASSIFICAZIONE 06.02 - 2022/2

**OGGETTO: RISPOSTA A INTERROGAZIONE GRUPPO CONSIGLIARE MOVIMENTO 5 STELLE
- REGOLE DEL RESTAURO SCIENTIFICO ED INTERVENTI OPERATI O PREVISTI
DELL' EX CASERMA FANTI**

Allegati:

- risposta a interrogazione.pdf.p7m
CCD1ACB4FC6A04A8EC8163A1F6817C4BB9670B518969468624CDE063E4A27D5B8B259E081E0489D
FC28D0DEC0C1BE087FECEE6642A99CB21E24E74650A9A9A58



Comune di Modena
Assessorato Urbanistica Pianificazione per lo Sviluppo sostenibile
Politiche Abitative

Interrogazione Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle
Prot. 235019 del 27.06.2022

Oggetto: Regole del restauro scientifico ed interventi operati o previsti dell'ex-Caserma Fanti

Consiglieri firmatari: Enrica Manenti, Andrea Giordani, Giovanni Silingardi

PREMESSA :

L'edificio di cui trattasi denominato "EX Caserma Fanti" è un edificio sottoposto al vincolo della Soprintendenza dal 1978.

Più precisamente l'edificio identificato al catasto del comune di Modena al foglio 143 mappali 463 e 466 è stato posto il vincolo ai sensi della legge 1089/39 cod Civ. Art. 822 del 02/11/1978 e successivamente riconfermato ed esteso anche ad aree e edifici limitrofi secondo gli articoli 10-12 del D. lgs 42/2004 in data 14 giugno 2013.

Si precisa che il decreto di vincolo, di cui sopra, è stato emesso dal Ministero per i beni e le attività culturali con dichiarazione di interesse storico artistico, la descrizione dell'immobile, riportata nel decreto, si riferisce allo stato di conservazione e di conformazione di fatto dell'immobile nel momento dell'emissione del decreto, e non costituisce limitazione d'intervento.

Come ogni intervento di restauro anche questo su EX Caserma Fanti è guidato dall'indagine conoscitiva sull'immobile che si compone di vari elementi:

relazione storica, indagine archivistica e testimoniale, diagnostica che per il restauro impiega *tecniche* e strumentazioni all'avanguardia per conoscere lo stato di conservazione di un bene.

Queste indagini servono per favorire il recupero e la manutenzione delle opere storico-artistiche e delle strutture architettoniche parte, infatti, da una profonda analisi dei manufatti e degli edifici per individuare i fenomeni che ne alterano e deteriorano aspetto esteriore e funzionalità.

La diagnostica, inoltre, è un'analisi conoscitiva che interessa edifici e manufatti, mobili o immobili, e permette non solo di individuare possibili mutamenti e processi di deterioramento, ma può fornire anche preziose indicazioni sui materiali di cui l'opera o l'architettura si compone, sulla tecnica di esecuzione utilizzata per realizzarla e su eventuali precedenti interventi di restauro conservativo o di cambio di destinazione d'uso. Questo lavoro consente di raccogliere un insieme di prove e di dati che orientano le scelte di cantiere per gli interventi di restauro conservativo architettonico. L'esame è finalizzato a ricostruire la storia dell'immobile e a determinare il livello di deterioramento.

In questo contesto emerge l'importanza della figura dell'architetto restauratore che ha l'esperienza e le competenze per individuare le tecniche di intervento per il recupero più consone alla tipologia e allo stato di alterazione delle diverse parti, strutturali e decorative, del fabbricato. Le tecniche di diagnostica per il restauro architettonico sono svolte con strumentazioni non invasive, per fotogrammetria, indagini stratigrafiche e rilievi materici. Si indaga dunque spazio e forme, dimensioni e geometrie, materia, componenti costruttive e stato di conservazione, con obiettivi di ricerca e analisi precisi per esaminare con accuratezza alterazioni e fenomeni di degrado di opere e

manufatti, oltre che per ottenere informazioni sull'autenticità, la datazione e la collocazione storico-artistica del bene.

Il decreto prosegue definendo la metodologia dell'approccio progettuale e procedurale da tenere nell'affrontare il restauro dell'immobile che di seguito riportato:

“L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull'immobile sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'articolo 21 , commi 4 e 5 del D lgs 42/2004 e s m;

Tenuto conto della situazione conseguente alle predefinite destinazioni d'uso, si prescrive la fruizione pubblica delle strade interne comprese tra le vie San Pietro, Saragozza e il parco delle Rimembranze e del cortile dell'immobile oggetto della presente autorizzazione;

L'immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente soprintendenza, ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del D. Lgs 42/2004”

L'articolo 21 del decreto citato riporta :

Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione)

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 , nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.....

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Nello specifico il decreto citato mai parla di "restauro scientifico" e comunque neanche lo avrebbe potuto fare visto che la tipologia di intervento non esiste nella disciplina nazionale vedi articolo 3 del DPR 380/2004, ma solo nella definizioni di tipologia d'intervento contenute nell'allegato all'articolo 9 della LR 15/2013 definizione che si riporta di seguito:

c) "Restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede: 1) Prima sostituita da art. 31 L.R. 23 giugno 2017, n. 12, in seguito da art. 22 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14. 2 c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; c.2) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: - murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale; c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;

Il vincolo di restauro scientifico è un vincolo tipologico posto solo in forza al piano regolatore vigente del comune di Modena previsto per il centro storico e disciplinato dalla cartografia di RUE e dal Capo XXIII e del testo coordinato PSC POC RUE a cui puntualmente, l'ufficio competente ha verificato al rispondeva dell'intervento e osservato per le parti non coerenti. Di fatto, il ripristino dei fronti interni ed esterni, valutata la tipologia e le prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza, è ammissibile le riaperture non sono state assentite come passi carrai, operazione che avrebbe anche richiesto opere di coordinamento con la parte pubblica, non contenute nel progetto proposto e gestibili solo con un puntuale ed idoneo titolo edilizio.

In Conclusione l'ufficio competente del Comune di Modena ha esercito tutte le attività di controllo di propria competenza sia per quanto riguarda l'istruttoria del titolo edilizio sia per quanto riguarda la coerenza della proposta progettuale alle leggi che regolano il restauro. Nello stesso modo gli architetti della soprintendenza hanno verificato quanto di loro competenza, esercitando come prescritto anche i controlli in fase di esecuzione dei lavori.

L'Assessora
Anna Maria Vandelli
(firmato digitalmente)

Documento prodotto mediante sistema automatizzato ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/93 e firmato digitalmente secondo le norme vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.C.M. 13 gennaio 2004; D.lgs. n. 82/2005, D.P.C.M. 30 marzo 2009 Certificato rilasciato da Camera di Commercio di Modena n. codice carta 09150480W – firmato da ANNA MARIA VANDELLI – CF: VNDNMR61B51I903F